**Dalle linee guida sui DSA 12 luglio 2011 (MIUR)**

**INDIVIDUALIZZATO - PERSONALIZZATO**

La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano «l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari del soggetto, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate».

**I termini *individualizzata* e *personalizzata***non sono da considerarsi sinonimi. In letteratura, la discussione in merito è molto ampia e articolata. Ai fini di questo documento, è possibile individuare alcune definizioni che, **senza essere definitive**, possono consentire di ragionare con un **vocabolario comune**.

E’ comunque preliminarmente opportuno osservare che la Legge 170/2010 insiste più volte sul tema della **didattica individualizzata e personalizzata** come strumento di garanzia del diritto allo studio, con ciò lasciando intendere la centralità delle metodologie didattiche, e non solo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative, per il raggiungimento del successo formativo degli alunni con DSA.

**“Individualizzato”** è l’intervento **calibrato sul singolo**, anziché sull’intera classe o sul piccolo gruppo, che diviene **“personalizzato”** quando **è rivolto ad un particolare discente**. Più in generale - contestualizzandola nella situazione didattica dell’insegnamento in classe - **l’azione formativa individualizzata pone *obiettivi comuni* per tutti i componenti del gruppo-classe,** ma è concepita **adattando le metodologie in funzione delle caratteristiche individuali dei discenti**, con l’obiettivo di assicurare a tutti il conseguimento delle competenze fondamentali del curricolo, comportando quindi attenzione alle differenze individuali in rapporto ad una pluralità di dimensioni.

**L’azione formativa personalizzata** ha, in più, **l’obiettivo di dare a ciascun alunno l’opportunità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità e, quindi, può porsi *obiettivi diversi* per ciascun discente,** essendo strettamente legata a quella specifica ed unica persona dello studente a cui ci rivolgiamo.

Si possono quindi proporre le seguenti definizioni.

**La *didattica individualizzata***consiste nelle **attività di recupero individuale** che può svolgere l’alunno per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze, anche nell’ambito delle strategie compensative e del metodo di studio; tali attività individualizzate possono essere realizzate nelle **fasi di lavoro individuale in classe** o in **momenti ad esse dedicati**, secondo tutte le forme di flessibilità del lavoro scolastico consentite dalla normativa vigente.

**La *didattica personalizzata***, invece, anche sulla base di quanto indicato nella Legge **53/2003** e nel Decreto legislativo 59/2004, **calibra l’offerta didattica, e le modalità relazionali, sulla specificità ed unicità a livello personale dei bisogni educativi** che caratterizzano gli alunni della classe, considerando le differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo; si può favorire, così, **l’accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno, lo sviluppo consapevole delle sue ‘preferenze’ e del suo talento**. Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, la didattica personalizzata si sostanzia attraverso l’impiego di una **varietà di metodologie e strategie didattiche**, tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni alunno: l’uso dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, etc.), l’attenzione agli stili di apprendimento, la calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell’ottica di promuovere un apprendimento significativo.

**La sinergia fra didattica individualizzata e personalizzata** determina dunque, per l’alunno e lo studente con DSA, le condizioni più favorevoli per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.